

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata alla stipula di Accordo Quadro multi operatore per la fornitura triennale di Prodotti Chimici e Materie Prime, lotto unico, occorrente alle esigenze della Asl Roma 1 per un importo a base d'asta di € 350.000,00 oltre Iva in forza di legge.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA AMEDURI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
SIMONA AMEDURI	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

Il presente provvedimento si compone di n.117 pagine di cui n.111 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	---

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTI** la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;
- il Decreto del presidente della regione Lazio T00013 del 05 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020, avente ad oggetto *“Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”*, la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTI** la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022, avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;
- PREMESSO** che, con nota n. prot. 181771 del 13/12/2023 la UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa beni Sanitari, ha richiesto l'indizione di una gara, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, per la fornitura triennale di prodotti chimici e materie prime, trasmettendo all'uopo il capitolato tecnico ed il fabbisogno, per una base d'asta complessiva triennale presunta pari ad € 350.000,00;
- che, a seguito della suddetta richiesta la UOC Acquisizione Beni e Servizi ha eseguito accurata istruttoria al fine di elaborare la documentazione di gara funzionalmente alle esigenze espresse dalla UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa beni Sanitari nella nota n. prot. 181771, tenuto conto, altresì, della necessità, ivi espressa, di acquisire un listino prezzi per ulteriori prodotti che si dovessero rendere necessari per l'allestimento di preparazioni galeniche, per pazienti affetti da malattie rare, allo stato non prevedibili e quantificabili;
- RITENUTO** opportuno indire una procedura di gara ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e prevedere, ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. n. 36/2023, quale criterio selettivo di aggiudicazione, quello del minor prezzo, atteso che le caratteristiche essenziali e le specifiche tecniche dei prodotti e delle attività oggetto dell'appalto sono puntualmente definite con riferimento tipologie di prodotto di qualità medio/alta, standardizzata sul mercato e che, pertanto, non è ragionevole ipotizzare alcuna ulteriore valutazione qualitativa;
- che, gli atti di gara, prevedono la nomina di un seggio composto, oltre che dal RUP, altresì da due tecnici esperti nella materia cui afferiscono le forniture in oggetto, ai fini del vaglio di conformità tecnica dei prodotti offerti;

- DATO ATTO** che, stante l'importo della base d'asta, la procedura di scelta del contraente da attuare è la procedura aperta telematica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. la presente procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma telematica denominata S.TEL.LA (Sistema e-procurement Regione Lazio);
- che l'iniziativa di gara in trattazione, coerente con le linee strategiche dell'ASL Roma 1, non produce duplicazioni o frazionamenti artificiali di rapporti contrattuali a livello regionale e non si sovrappone ad analoghe iniziative della CONSIP SpA o di altri soggetti aggregatori che potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;
- VISTA** la documentazione allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:
Disciplinare di gara:
Allegato 1 DGUE
Allegato 2 Domanda di partecipazione
Allegato 3 Capitolato Tecnico
Allegato 4 Elenco prodotti
Allegato 5 Schema offerta economica
Allegato 6 Schema Accodo Quadro
Allegato 7 Modulo attestazione pagamento bollo
Allegato 8 Informativa Privacy
Allegato 9 Patto di integrità
Allegato 10 Schema dichiarazioni concordato preventivo
- VISTO** l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto a cui si fa integrale rinvio;
- INDIVIDUATA** la Dott.ssa Simona Ameduri, Responsabile Unico di Progetto e Responsabile per la fase di affidamento in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;
- VISTE** le nuove procedure per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, così come disposti a far data 1/1/2024, dall'art. 225 del D. Lgs. 36/2023;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "*avvio del processo di digitalizzazione*", recante il Comunicato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla nuova disciplina in tema di digitalizzazione, prevista dal nuovo codice dei Contratti Pubblici;
- RITENUTO** dunque, di dover provvedere alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea secondo le nuove procedure stabilite dalla normativa testé menzionata;
- altresì, di provvedere ad acquisire il Codice Identificativo Gara attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC all'atto della pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica della Centrale Acquisti Regione Lazio STELLA;

VISTA la deliberazione n. 13 del 19/04/2022, avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici”;

ATTESO che, in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste nel Regolamento, tenuto conto delle decurtazioni in quanto gara da ripetersi per lotti deserti, il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

Accordo Quadro Prodotti chimici e materie prime	
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo a base d'asta	€ 350.000,00
a1) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	-
totale a)	€ 350.000,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016	€ 1.675,80
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016	€ 418,95
b3) IVA 22% su importo a base di gara	€ 77.000,00
totale b)	€ 79.094,75
IMPORTO TOTALE a) + b)	€ 429.094,75

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro multi operatore per la fornitura triennale di prodotti chimici e materie prime occorrenti alle necessità della Asl Roma 1 per una base d’asta complessiva pari a € 350.000,00 iva esclusa;

di approvare, conseguentemente, la documentazione di gara allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara:

Allegato 1 DGUE

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 Capitolato Tecnico

Allegato 4 Elenco prodotti

Allegato 5 Schema offerta economica

Allegato 6 Schema Accodo Quadro

Allegato 7 Modulo attestazione pagamento bollo

Allegato 8 Informativa Privacy

Allegato 9 Patto di integrità

Allegato 10 Schema dichiarazioni concordato preventivo

di provvedere alle pubblicazioni del Bando di gara, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto “avvio del processo di digitalizzazione”, secondo quanto disposto dall’art. 225 del D. Lgs. 36/2023, nonché sul sito istituzionale aziendale;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Simona Ameduri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata alla stipula di Accordo Quadro multi operatore per la fornitura triennale di "Prodotti Chimici e Materie Prime", lotto unico, occorrente alle esigenze della Asl Roma 1 per un importo a base d'asta di € 350.000,00 oltre Iva in forza di legge"* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro multi operatore per la fornitura triennale di prodotti chimici e materie prime occorrenti alle necessità della Asl Roma 1 per una base d'asta complessiva pari a € 350.000,00 iva esclusa;

di approvare, conseguentemente, la documentazione di gara allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara:

Allegato 1 DGUE

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 Capitolato Tecnico

Allegato 4 Elenco prodotti

Allegato 5 Schema offerta economica

Allegato 6 Schema Accodo Quadro

Allegato 7 Modulo attestazione pagamento bollo
Allegato 8 Informativa Privacy
Allegato 9 Patto di integrità
Allegato 10 Schema dichiarazioni concordato preventivo

di provvedere alle pubblicazioni del Bando di gara, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto “avvio del processo di digitalizzazione”, secondo quanto disposto dall’art. 225 del D. Lgs. 36/2023, nonché sul sito istituzionale aziendale;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA
TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLA ASL
ROMA 1**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con atto deliberativo n. ____ del _____ l'Azienda Sanitaria Roma 1 (*in seguito anche Asl Roma 1 o Azienda o Stazione Appaltante o SA*) ha indetto una procedura di gara in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 (*in seguito anche codice*), finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro (*in seguito anche AQ*) con più Operatori Economici (*in seguito anche OOEE*) per la fornitura di un unico lotto, di prodotti chimici e materie prime (CPV: 24960000-1), per la durata di 36 mesi, per un importo complessivo presunto a base d'asta di € 350.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le altre informazioni relative all'appalto.

L'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione dell'AQ avverrà nei confronti di tutti gli OOEE che abbiano presentato offerta valida, ossia prodotti conformi al capitolato tecnico e alle caratteristiche minime, e la graduatoria, per ciascun prodotto (id), sarà determinata sulla base dei prezzi unitari offerti dichiarati nello Schema di offerta economica, in base al criterio del prezzo più basso. La determinazione della graduatoria sarà funzionale all'emissione degli ordini di fornitura, come meglio specificato nel successivo articolo rubricato "oggetto dell'appalto".

La SA, previa stipula dell'AQ con gli OOEE, potrà emettere ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile pari alla base d'asta triennale di € 350.000,00 oltre iva di legge, **con applicazione dei prezzi offerti in gara da ciascun Operatore Economico per ciascun ID (prodotto)**.

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è stimato in mesi 6, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Roma codice NUTS: ITI43.

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Simona Ameduri.

Oggetto della presente procedura è di garantire l'approvvigionamento di forniture standardizzate per caratteristiche tecnico – funzionali, ai migliori prezzi di mercato, in modo da soddisfare le esigenze delle Strutture destinatarie della fornitura in trattazione

relativamente al contesto operativo, ai volumi di attività, e di garantire, allo stesso tempo, la qualità e la sicurezza nell'utilizzo delle forniture, per tale motivo il giudizio di conformità tecnica dei prodotti offerti sarà riservato ad una equipe di esperti nella materia cui afferisce l'appalto (Seggio di gara). La scelta dello strumento dell'Accordo Quadro è dettata dai fabbisogni non preventivamente stimabili nelle quantità e tipologie di prodotti, poiché la fornitura è strettamente correlata alle esigenze mutevoli dei servizi utilizzatori e dei laboratori galenici della SA. Pertanto la SA emetterà ordinativi di fornitura esclusivamente in base alle proprie esigenze effettive e le stime di fabbisogno messe in gara sono da considerarsi meramente presunte. **Gli Operatori Economici, presentando offerta alla presente competizione comunitaria, accettano senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e clausole contenute nel presente disciplinare di gara nonché in tutti i documenti di gara.**

PIATTAFORMA TELEMATICA

UTILIZZO PIATTAFORMA

Per l'espletamento della presente gara la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (*in seguito anche Sistema oppure STELLA oppure piattaforma*) accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (*in seguito "Sito"*). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> (*di seguito "Guide"*).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema e avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;

- utilizzo al Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide.

In caso di mancato o malfunzionamento del Sistema, anche laddove non sia possibile accertarne la causa, la stazione appaltante può disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinarne la normale operatività, per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sito sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il Sistema è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONE TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Guide che regolano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema ed almeno disporre di un:

- personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sito;
- sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), i cui dettagli sono reperibili all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/> o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero, quali la CIE (Carta di identità elettronica), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o, per gli operatori economici esteri, mediante autenticazione sul sistema IAM regionale;
- domicilio digitale presente nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali – INI-PEC o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (in seguito "Reg. eIDAS");
- certificato di firma digitale, in corso di validità, intestato al legale rappresentante dell'operatore economico o suo delegato, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AGID;
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Reg. eIDAS;

- o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, se il certificatore possiede i requisiti previsti dal Reg. eIDAS ed è qualificato in uno stato membro ovvero se il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Reg. eIDAS, ovvero se il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma telematica mail: supporto.stella@regione.lazio.it. Telefono: 06/997744.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara

Allegato 1 DGUE Operatore economico (DA COMPILARE A SISTEMA)

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 Capitolato Tecnico
Allegato 4 Elenco prodotti
Allegato 5 Schema offerta economica
Allegato 6 Schema Accordo Quadro
Allegato 7 Modulo attestazione pagamento bollo
Allegato 8 Informativa Privacy
Allegato 9 Patto di integrità
Allegato 10 Schema dichiarazioni concordato preventivo

Si precisa che l'allegato 8 (Informativa Privacy) dovrà essere predisposto solo in sede di eventuale aggiudicazione e al momento della stipula dell'Accordo Quadro e che l'accettazione del patto di integrità (allegato 9) è riportata nella domanda di partecipazione. La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di gara e sul sito Asl Roma 1.

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12,00 del _____ per via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verranno prese in considerazione e forniti riscontri alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed oltre il termine predetto.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 avvengono tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile all'interno del Sistema ovvero, tramite

pubblicazione sul Sito Istituzionale o alla Sezione bando aperto o all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-scaduti> all'interno del dettaglio del Bando "in corso" (di seguito "Sezione bando in corso") concernente la procedura di gara. Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l'indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema. Se l'operatore economico non è presente nell'INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito "Contratto di rete") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è composto da un unico lotto, comprendente i prodotti indicati nell'allegato n. 4 "elenco prodotti", riportante, altresì, la descrizione e le caratteristiche tecniche minime, per un importo triennale complessivo presunto di base d'asta pari ad € 350.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ogni prodotto deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel Capitolato tecnico e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, l'aggiudicazione verrà sospesa.

Per le caratteristiche dell'appalto, consistente in mere forniture, non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di

provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il valore dell'appalto è stato determinato sulla base dei prezzi attualmente corrisposti dalla SA per l'acquisto dei medesimi prodotti, nonché dall'analisi dell'andamento dei prezzi del mercato di riferimento.

Si precisa che il fabbisogno indicato è meramente presunto ed è frutto di una stima relativa ai consumi che le Strutture aziendali potranno utilizzare nell'arco di durata dell'AQ. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo vincolante per l'Asl Roma 1 poiché dipenderà dalle effettive necessità delle Strutture aziendali utilizzatrici e dai Laboratori galenici.

L'importo dell'Accordo quadro e, quindi la somma dei singoli ordini di fornitura per i prodotti costituenti il lotto di gara non sarà superiore, nel periodo di durata dell'Accordo quadro stesso, al valore complessivo stimato.

Sono parte integrante della fornitura le attività di trasporto e consegna.

Le caratteristiche tecniche e qualitative minime dei prodotti oggetto della procedura sono indicate nel Capitolato tecnico, nell'elenco prodotti e nello schema offerta economica.

Gli OOE, in sede di offerta economica potranno, altresì, offrire un ulteriore listino relativo a prodotti non ricompresi nell'allegato 4, indicando la scontistica dedicata, che rimarrà invariata per tutta la durata dell'AQ. L'allegazione di un listino prezzi per tutti i prodotti che l'Operatore Economico potrà offrire durante la vigenza dell'AQ consentirà alla SA di poter emettere ordinativi di fornitura per prodotti ulteriori che potrebbero rendersi necessari, per ulteriori preparazioni galeniche, ad oggi non prevedibili o preventivabili, il tutto nel limite massimo di spesa di cui alla base d'asta triennale, stimata in € 350.000,00 più iva, con applicazione dei prezzi/sconti offerti in gara. Il listino prezzi con la scontistica dedicata alla Asl Roma 1 **non verrà preso in considerazione ai fini della graduatoria di gara: questa emergerà esclusivamente dalle offerte economiche che gli OOE produrranno per ciascun id, di cui all'allegato schema offerta economica.**

Gli OOE aggiudicatari saranno tenuti ad eseguire tutte le forniture che l'Azienda ordinerà (mediante l'emissione di ordini di fornitura) prima della data di scadenza dell'Accordo quadro, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità dello stesso. In tal caso, il termine di efficacia dell'Accordo quadro si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per garantire l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta. Non è motivo

di esclusione la mancata presentazione di offerta per taluni id di cui all'allegato schema offerta economica. La SA procederà a stilare una graduatoria per ogni id con applicazione del criterio del prezzo più basso, previa verifica di conformità dei prodotti, da parte del seggio di gara.

DURATA

La stipula dell'AQ avrà durata triennale. Per tutto il periodo di vigenza dell'AQ le strutture utilizzatrici potranno emettere ordinativi di fornitura fino alla concorrenza massima complessiva dell'importo di € 350.000,00 oltre iva, **con applicazione dei prezzi più bassi offerti in gara, per ciascun prodotto.**

Entro l'importo massimo spendibile, la SA si riserva, altresì, la possibilità di inviare ordinativi di fornitura, altresì, per i prodotti non indicati nell'allegato n. 4 "elenco prodotti" bensì inseriti nei listini prezzi che ciascun operatore economico potrà allegare allo schema offerta economico, tramite piattaforma di gara, con applicazione della scontistica ivi proposta, che avrà durata pari all'AQ.

REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati all'ISTAT.

Se non disponibili, si applicano rispettivamente l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) e per la parte relativa ai costi della manodopera, le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al CCNL utilizzato per il calcolo dei costi della Manodopera.

L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui

marginari di utile aziendale, tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi.

La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESCUZIONE

Ai sensi dell'art 120, comma 9, del codice qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art 120, comma 10, del codice la stazione appaltante si riserva di prorogare gli AAQQ per una durata massima di 6 mesi, periodo nel quale il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto **ovvero alle condizioni di mercato se più favorevoli per l'Azienda**. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 58.333,32 al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, laddove strettamente necessario ed opportuno, la Stazione Appaltante procederà a prorogare i contratti per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento. In tale ipotesi, il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai contratti discendenti dal presente bando di gara, in presenza delle condizioni di legge, si applicheranno le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del codice.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 467.020,18 iva esclusa.

Importo complessivo triennale	350.000,00 €
Importo per l'opzione di proroga	58.333,33 €
Valore globale stimato dell'appalto	408.333,33 €

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in riferimento ad un determinato lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto.

È vietata:

- la partecipazione al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- la partecipazione al singolo lotto sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- la partecipazione al singolo lotto sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- la partecipazione al singolo lotto di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa al lotto in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sul corretto svolgimento della procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 sono causa di esclusione automatica, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ

1.1 Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non richiesti

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

AVVALIMENTO

Non previsto

SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure

un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

In considerazione del fatto che trattasi di Accordo Quadro multioperatore, vista la natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, l'offerta è corredata a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto pari ad € 408.333,33. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX conto intestato Asl Roma 1.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato garanzie finanziarie pubblicato sul sito ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente. L'operatore Economico potrà produrre autodichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SOPRALLUOGO

Non previsto.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti, devono effettuare il pagamento del contributo pari ad € 33,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in secondo le modalità di cui alla Delibera n. 610 del 19/12/2023 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024.

Il pagamento del contributo è **condizione di ammissibilità** dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, recante il codice dell'amministrazione digitale.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _____ a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica (una per ogni id per il quale si intende partecipare);

C – Offerta economica (per ogni id di partecipazione, compilando lo schema offerta economica e mettendo a sistema il valore complessivo dei prezzi offerti).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso fino all'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la **rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il Sistema accetta esclusivamente file con i seguenti formati: p7m, .pdf, .7-zip, .rar, .zip., .xls.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione

alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono **preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante, nel corso dell'intera procedura di gara, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini della partecipazione l'operatore economico dovrà compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione compilando lo schema di cui all'allegato 2;
- 2) DGUE (da compilare direttamente sul sistema);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe,
- 6) ricevuta pagamento contributo ANAC di cui alla sez. 12;
- 7) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice Iban IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara ovvero utilizzo dell'allegato 7 con allegata copia del contrassegno in formato pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie. Come anzidetto il DGUE si compila direttamente sul sistema.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione i Lotti per i quali concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente riporta:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la**

documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità di cui all'allegato n. 9;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, deve essere prodotto l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare (trattamento dei dati personali).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (€ 16,00 allegato 7).

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Non previsto.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

OFFERTA TECNICA

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

La busta "Offerta tecnica" deve contenere, per ogni id cui il concorrente partecipa i seguenti documenti, da allegare sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:

- Scheda tecnica del prodotto/RCP;

- Eventuale classificazione CND del prodotto;
- Eventuale numero di iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici se esistenti;
- Per le sostanze chimiche per le quali esiste monografia in F.U. (F.U. , Ph. Eur o degli stati membri dell'U.E. attualmente vigenti) deve essere presentata la documentazione comprovante la conformità alle specifiche presenti in Farmacopea e l'indicazione all'uso farmaceutico della sostanza in questione;
- Copia etichetta;
- Schede di sicurezza in formato elettronico (o in alternativa qualora disponibili "open access" sul proprio sito internet, indicare l'indirizzo web da cui poterle scaricare) per le sostanze classificate come "pericolose" dalla normativa vigente;
- Qualunque altra documentazione si ritenga utile presentare al fine di rendere esaustiva la descrizione del prodotto;

Si invitano gli OO.EE. a nominare i file con descrizioni brevi evitando descrizioni eccessivamente lunghe.

La documentazione potrà essere riportata in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip.

Le schede tecniche e quanto altro riportato nelle cartelle dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'allegato 4 (elenco prodotti), dove, oltre ai fabbisogni stimati sono descritte in maniera puntuale le caratteristiche tecniche minime che i prodotti offerti devono possedere **pena l'esclusione**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 – Specifiche Tecniche, del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La Stazione Appaltante potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente

presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della Stazione appaltante, comporta l'esclusione dalla gara.

I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto/AQ da stipularsi all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

La documentazione tecnica presentata dall'operatore, si ribadisce, deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'operatore economico allega, se del caso, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

E' interesse dell'operatore economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una corretta valutazione da parte del seggio di gara.

OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene:

- l'offerta economica (compilare lo schema di cui all'allegato 5 e produrlo a sistema nella busta economica), per tutti i prodotti (gli id) di partecipazione. La predetta offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1. L'offerta economica è predisposta, altresì, sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SISTEMA, l'operatore a sistema indicherà l'offerta economica ossia la somma dei prezzi offerti per ogni id, la SA stilerà una graduatoria per ogni id in base al prezzo più basso;

- in calce allo schema offerta economica si chiede di allegare listino prezzi di ulteriori prodotti disponibili con indicazione della scontistica applicata per tutta a durata dell'AQ.

Si precisa che ai fini dell'aggiudicazione si terrà conto solo ed esclusivamente del prezzo offerto per ogni prodotto (id) di partecipazione e che, **il listino prezzi verrà considerato solo quale informazione aggiuntiva.**

Si chiarisce che al fine della formulazione dell'offerta economica da inserire a Sistema l'operatore economico concorrente dovrà riportare il valore complessivo triennale della propria offerta, come determinato nell'Allegato 5 schema offerta economica.

Si precisa che:

in caso di discordanza tra il valore offerto nella Schema offerta economica e quanto riportato a sistema, il seggio di gara procederà a ricalcolare (PxQ: prezzo unitario dichiarato nell'allegato 5 x quantità triennali) il valore offerto dandone evidenza nella piattaforma telematica.

Successivamente il Seggio procederà alla determinazione del valore complessivo che sarà utilizzato per l'attribuzione del punteggio economico. In caso di discordanza prevarrà il prezzo offerto per unità di misura.

I prezzi unitari dei prodotti potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a cinque (5).

Il prezzo totale del Lotto dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2).

I prezzi devono essere indicati Iva esclusa.

I prezzi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica.

Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso rispetto all'importo complessivo del lotto, pari ad € 350.000,00 pertanto non verranno accettate offerte superiori all'importo posto a BASE D'ASTA triennale dell'unico lotto di gara.

Non saranno ammesse offerte complessive pari a 0 (zero); A parità di prezzo per ogni id verrà richiesta offerta migliorativa, in caso permanga ex aequo verrà eseguito sorteggio in seduta pubblica virtuale.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice. Le caratteristiche essenziali e le specifiche tecniche dei prodotti oggetto di appalto sono infatti puntualmente definite con riferimento ad una tipologia di prodotto di qualità medio/alta, standardizzata sul mercato e non è pertanto, allo stato attuale, ragionevolmente ipotizzabile alcuna ulteriore valorizzazione qualitativa.

In tal senso, sono stati individuati, nell'ambito della gara, nei termini più puntuali possibili, gli elementi richiesti, permettendo così alle Società partecipanti di formulare un'offerta con il solo prezzo.

Poiché il criterio di aggiudicazione è al minor prezzo, le operazioni di valutazione delle offerte verranno svolte da un seggio di gara formato dal RUP e da almeno due esperti nell'oggetto dell'Appalto individuati tra i dipendenti dell'Amministrazione procedente.

Si precisa che la graduatoria di gara verrà elaborata dal seggio di gara sulla base dei prezzi offerti per ogni id dagli OOEE partecipanti, con i quali la SA stipulerà gli AAQQ. I contratti discendenti dagli AAQQ saranno costituiti dagli ordinativi di fornitura. La spesa massima che la Asl Roma 1 sosterrà per l'acquisto dei prodotti messi in gara è pari alla base d'asta triennale, con applicazione dei prezzi offerti in gara.

SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composto dal RUP e n. 2 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Il RUP si avvale eventualmente dell'ausilio dei componenti del seggio ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno _____ alle ore 09:30.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica virtuale, il seggio di gara procederà allo sblocco delle offerte tecniche per la verifica dei requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico e descritti nell'allegato 4 elenco prodotti (verifica di conformità), successivamente anche in altra seduta pubblica virtuale il seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche e, previo esame e verifica della correttezza delle offerte economiche, procederà alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano la stessa posizione in graduatoria, l'Asl Roma 1 procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, in seduta pubblica virtuale, si redige la graduatoria e procede all'aggiudicazione.

Si procede all'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari/non conformi, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili.

In sede di valutazione il seggio di gara si riserva la facoltà di chiedere la campionatura dei prodotti offerti per riscontrare le caratteristiche qualitative e l'idoneità all'uso.

L'ASL Roma 1, in caso di richiesta di campionatura, si rende disponibile alla restituzione della stessa a cura della Società al termine del procedimento, qualora la stessa non venga utilizzata nel procedimento valutazione ed in ogni caso nelle condizioni in cui si troverà al termine della suddetta valutazione. Se del caso, verranno comunicate, tramite piattaforma, modalità e tempistica per l'invio della campionatura.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base al ribasso offerto, alle condizioni generali di mercato per quel determinato prodotto e ai risultati generali di gara, appaia anormalmente bassa. La verifica verterà sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Laddove già non fornite in sede di presentazione dell'offerta o laddove carenti, il RUP richiede al concorrente la presentazione o l'integrazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove non ritenute sufficienti il RUP può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dei concorrenti che hanno presentato la migliore offerta, sulla base del criterio del prezzo più basso, per ogni id di partecipazione, indipendentemente dal numero dei prodotti offerti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto/AQ è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, prodotta a norma del presente disciplinare, è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto/AQ; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto/AQ, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ACCESSO ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione,

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON PIU’
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI E
MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, PEC: _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'acquisizione di materie prime e prodotti chimici occorrenti alle esigenze della Asl Roma1;

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo)

 - (mandante)

 - (mandante)

 - (mandante)

per i seguenti Lotti n. ___/___/___/___/___ e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

1) di:

- indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

- indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

—;

2) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

3) che l'Impresa:

- non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti [*Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali*]:

—

—

—

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

- 5) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6) di aver versato una cauzione provvisoria pari a € _____ comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione (in caso diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no);
- 7) che per qualunque comunicazione relativa alla presente procedura di gara (oltre che tramite piattaforma telematica) e alla successiva esecuzione, in caso id eventuale aggiudicazione, il referente aziendale da contattare è _____ n. tel. Fisso: _____ Mobile: _____, e mail: _____;
- 8) accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara (allegato 9 al disciplinare);
- 9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 10) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*
che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 11) *[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale _____;
- 12) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

13) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

☐ che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

☐ che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

14) *[in caso di Rete d'Impresa]*

☐ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero

☐ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero

o contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

☐ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:

- o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

15) *[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	% _____

Impresa _____	Servizi _____	% _____

Impresa _____	Servizi _____	% _____

16) *[in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²]* che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, e-mail _____,
PEC _____.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON PIU’
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI E
MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLA ASL ROMA 1**

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

1. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura triennale di prodotti chimici e materie prime occorrenti alle esigenze delle varie Unità organizzative della Asl Roma 1. L'appalto avrà una durata triennale, decorrente dalla data di stipula dell'Accordo Quadro con le società aggiudicatariе. La fornitura di che trattasi è articolata in unico Lotto, composto da 46 ID specificati all'Allegato 4 "Elenco prodotti", corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Tutti i reagenti, chimici e consumabili offerti, devono essere conformi alla normativa vigente in campo nazionale ed internazionale, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. Tale conformità dovrà essere attestata dalla Ditta. Nelle schede tecniche dei prodotti offerti deve essere attestato/dichiarato, (qualora applicabile, in base alla tipologia di prodotto) da parte della ditta produttrice, che gli stessi sono stati prodotti/fabbricati in conformità delle norme comunitarie e nazionali che le recepiscono.

I prodotti offerti devono essere, per caratteristiche tecniche, modalità d'impiego, sicurezza e conformità, idonei agli usi per cui ne è stata autorizzata la produzione e l'immissione in commercio, in particolare alle seguenti disposizioni normative, ove pertinenti ed applicabili:

- D. Lgs. 24.02.1997, n.46 (attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici) e successive integrazioni e modificazioni;
- Regolamento UE N. 649/2012 e s.m.i.;
- Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) - (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;
- Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) - (CE) n. 1907/2006.

Per ogni prodotto offerto gli Operatori Economici partecipanti dovranno produrre (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- scheda tecnica e dichiarazione di conformità del prodotto;
- nome del prodotto;
- ditta produttrice;
- tipologia e modalità (dichiarazioni/certificazioni) del controllo di qualità eseguito sulla produzione;
- formulazione e documentazione delle caratteristiche Chimico-Fisiche del prodotto;
- avvertenze, indicazioni e precauzioni per la manipolazione, uso, conservazione, trasporto e stoccaggio del prodotto;
- informazioni dettagliate sulla destinazione e modalità d'uso (principio e metodo);
- tipo, materiale e tagli della confezione (primaria e secondaria);

- dichiarazione etichetta;
- legenda etichettatura;
- copia etichetta;
- scheda di sicurezza;
- foglietto illustrativo in lingua italiana accluso alla confezione di vendita;
- modalità di sterilizzazione e durata, la relativa scadenza e il numero dei lotti.

Le schede tecniche dovranno riportare (a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove previsto in base alla specificità dei prodotti):

- la classificazione dei prodotti, nome commerciale, modello, n. repertorio, eventuale codice attribuito dal fabbricante, CND, ragione sociale e sede del fabbricante, la composizione qualitativa e quantitativa, il principio attivo, la destinazione e modalità d'uso, eventuali trattamenti prima dell'uso, caratteristiche funzionali (es. aspetto, colore, odore, densità), le varie formule chimiche di composizione, massa, gradi, immagine della formula di struttura, informazioni chimico-fisiche, informazioni tossicologiche, informazioni sulla sicurezza secondo il GHS, classe di stoccaggio e conservazione, modalità di smaltimento, classificazione di pericolo, specifiche di composizione, reattivi, effetti chimico-fisici, tossicologici, eco-tossicologici, dichiarazione (ove pertinente) se il prodotto offerto incorpora o meno derivati del sangue umano, sostanze o tessuti animali, dichiarazione se il prodotto offerto incorpora sostanze che, se utilizzate separatamente, possono essere considerate medicinali ex art. 1, DIR 2001/83/CE e s.m.i..

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. Gli articoli devono inoltre essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo stoccaggio.

Sul confezionamento primario e secondario dei prodotti offerti, se pertinente, devono essere riportati i simboli UNI EN ISO 15223.

L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa innanzi citata. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana. L'etichettatura deve essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro, se singolo e/o sulla confezione commerciale. Le confezioni dovranno contenere idonea documentazione attestante le modalità d'uso dei prodotti.

3. CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno della Società aggiudicataria e denominazione e indirizzo dell'Azienda produttrice, se non coincidente;

- nome e descrizione del prodotto;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 giorni dal ricevimento della segnalazione.

4. MODALITÀ DI CONSEGNA

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Amministrazione nelle richieste di consegna (previ accordi con i singoli richiedenti). Sarà cura del magazzino indicato dall'Amministrazione richiedente la restituzione dei bancali alla Ditta aggiudicataria.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

Ogni consegna deve essere accompagnata dal certificato di analisi relativo ad ogni lotto di produzione. Le consegne, dovranno essere effettuate **entro e non oltre 10 gg.** dal ricevimento della richiesta di consegna, salvo i casi di urgenza in cui la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre due giorni** dalla richiesta anticipata anche telefonicamente. Qualora non fosse in grado di recapitare la merce entro i termini prestabiliti, il fornitore procederà a darne tempestiva comunicazione via pec al servizio Farmacia dell'Azienda ordinante e, previ accordi con il farmacista, provvederà a concordare l'invio di quantitativi di prodotti con caratteristiche corrispondenti ai prodotti offerti acquistati presso altro Fornitore, necessari a coprire il fabbisogno per tutto il periodo per il quale è prevista la carenza. Nella comunicazione deve essere altresì indicata la data presunta di consegna. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- destinatario;
- data e luogo di consegna;
- data e numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura;
- n. dell'atto di aggiudicazione;
- numero di colli totali/ numero bancali.
- elenco dettagliato del materiale consegnato
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza;

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

Al ricevimento della merce presso i magazzini della farmacia, il personale incaricato effettua le verifiche di congruità tra l'ordine eseguito e la bolla di accompagnamento della merce e

contestualmente può verificarne quantità e qualità. Per facilitare il controllo, i colli per bancale tipo "EUR" devono essere sistemati in modo che siano visibili le etichette che identificano lotto, prodotto, scadenza, e avendo cura di non mischiare prodotti e/o lotti diversi (qualora il bancale contenga prodotti relativi a più lotti si chiede che la Ditta apponga sullo stesso l'indicazione "Bancale con prodotti misti").

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene "con riserva di successivo controllo"; la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali e successive contestazioni.

La ditta aggiudicataria deve assumere a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura; la merce deve pervenire alle farmacie e/o ai magazzini dell'Azienda in perfetto stato di conservazione ed in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata il fornitore deve garantire che il trasporto sia effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

In particolare, ogni singola fornitura dovrà essere accompagnata, solo su richiesta dell'Azienda, da documenti attestanti i controlli (pH, sterilità, contaminazione particelle, assenza di pirogeni, materie prime), eseguiti sui lotti inviati. Il numero di lotto inviato deve essere specificato sul documento di trasporto della fornitura.

Le consegne devono essere effettuate presso le sedi di seguito indicate:

- UOC Farmacia Osp. San Filippo Neri, Via Martinotti 20, Roma
- UOC Farmacia Osp. Santo Spirito e Laboratorio Galenico, Via Roma Libera 76, Roma
- UOC Farmacia Osp. Santo Spirito e Laboratorio Galenico, Via Dei Penitenzieri, 1
- UOC Farmaceutica Territoriale, Largo Rovani, Roma
- UOC Farmaceutica Territoriale, Via Tagliamento, Roma
- UOC Farmaceutica Territoriale, Piazza Santa Maria della Pietà, Roma
- UOC Farmaceutica Territoriale, Piazzale Degli Eroi, Roma

L'importo minimo di fornitura e consegna, salvo diverso accordo con il fornitore aggiudicatario, è pari a € 250,00, iva esclusa.

5. CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dalla Azienda Sanitaria. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute.

La scatola dovrà essere a "perdere"; sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere apposta un'etichetta o stampa recante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, il nome e l'indirizzo dell'officina di produzione, data e numero di lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Agli effetti del collaudo qualitativo, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

6. RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste in questo Capitolato e in generale dalla documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 2 giorni dalla contestazione senza alcun aggravio di spesa; la mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". Nel caso in cui il fornitore rifiuti o non proceda alla sostituzione del materiale contestato entro i sopra citati termini, l'Azienda sanitaria procede direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati dal fornitore, applicando le penali previste nel presente capitolato.

Nel caso di merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione l'Azienda sanitaria può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al Fornitore medesimo. Eventuali danni relativi al deterioramento della merce non ritirata sono a carico del Fornitore.

7. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore, durante la durata del contratto, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dalla Farmacia dell'Azienda.

8. CONTATTO DEDICATO

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

L'Azienda sanitaria potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;

9. VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO

Qualora in Azienda, nel corso della durata del contratto, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo, messe in atto successivamente allo stesso, tali da non consentire l'acquisto di quanto indicato, l'Azienda stessa ne darà immediata comunicazione al Fornitore.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Azienda che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto al recesso dal contratto.

A

Lotto	ID
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

AQ Fornitura_Prodotti chimici e materie

Descrizione
3-4 di-ammino pirimidina secondo farmacopea polvere per uso orale
Acido acetico glaciale confezione da 1 litro, secondo farmacopea
Acido acetilsalicilico secondo farmacopea polvere
Acido Tartarico secondo farmacopea polvere
Acido Ursodesossicolico secondo farmacopea polvere
Amido di Mais secondo farmacopea polvere per uso orale
Bustine per capsule secondo FU, per conservazione delle capsule o polveri. Saldata su tre lati. Dimensioni ca 9 cm x 23 cm.
Calce sodata in granuli per anestesia gassosa con indicatore, in confezione da 4,5 kg
Capsule di gelatina tipo 0 bicolori secondo farmacopea, disponibili in vari colori
Capsule di gelatina tipo 00 bicolori secondo farmacopea, disponibili in vari colori
Capsule di gelatina tipo 1 bicolori secondo farmacopea, disponibili in vari colori
Carbone attivo vegetale in polvere secondo farmacopea (ad uso avvelenamenti) in confezione da 100 g per uso orale
Clorexidina digluconato 20% soluzione secondo farmacopea
DDT (1.4-DiDithioThreitol) 99% confezioni da 1 g
Difenidramina secondo farmacopea polvere per uso orale
D-PBS (phosphate-buffered saline) priva di calcio e magnesio confezione da 1000 ml ca

Eccipiente B per capsule secondo farmacopea polvere per uso orale
Eosina rossa secondo farmacopea polvere
Eritromicina base secondo farmacopea polvere
Essenza liquida arancia per uso alimentare
Essenza liquido lampone per uso alimentare
Ferro cloruro-ico secondo farmacopea
Fluoresceina sodica macromolecolare per contattologia. Confezione da ca 100 fiammiferi
Glucosio anidro secondo farmacopea
Idebenone secondo farmacopea polvere per uso orale
Idrossi-propil-metil-cellulosa a media o alta viscosità
L-isoleucina secondo farmacopea polvere
L-valina secondo farmacopea polvere
Magnesio solfato anidro secondo farmacopea polvere
Melatonina secondo farmacopea polvere per uso orale
Merbromina secondo farmacopea polvere
Metile salicilato secondo farmacopea cristalli
Miscela alcoolica 99° a base di alcol etilico e alcol isopropilico, in confezioni massimo da 2,5 l
N-acetilcisteina secondo farmacopea polvere
Olio essenziale rosmarino
Ossido di propilene soluzione
Paraffina per istologia senza D.M.S.O.in pasticche, punto di fusione 58°- 60°C in confezione compresa tra 1 kg e 5 kg
Polimeri di acido acrilico ad alto peso molecolare reticolati con polialchenil-eteri di zuccheri o polialcoli (tipo acritamer) secondo farmacopea
Potassio bromuro secondo farmacopea polvere per uso orale

prime ASL Roma 1

U.M.	Fabbisogno triennale stimato	Importo triennale a base d'asta	
g	1.500		
l	300		
g	3.000		
g	1.500		
g	300		
g	9.000		
bustina	6.000		
kg	108		
capsula	6.000		
capsula	450.000		
capsula	6.000		
confezione da 100 a	90		
ml	6.000		
g	30		
g	300		
ml	30.000		

Lotto	ID
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Allegato 5 - Schema Offerta Economico

Descrizione
3-4 di-ammino pirimidina secondo farmacopea polvere per uso orale
Acido acetico glaciale confezione da 1 litro, secondo farmacopea
Acido acetilsalicilico secondo farmacopea polvere
Acido Tartarico secondo farmacopea polvere
Acido Ursodesossicolico secondo farmacopea polvere
Amido di Mais secondo farmacopea polvere per uso orale
Bustine per capsule secondo FU, per conservazione delle capsule o polveri. Saldata su tre lati. Dimensioni ca 9 cm x 23 cm.
Calce sodata in granuli per anestesia gassosa con indicatore, in confezione da 4,5 kg
Capsule di gelatina tipo 0 bicolori secondo farmacopea, disponibili in vari colori
Capsule di gelatina tipo 00 bicolori secondo farmacopea, disponibili in vari colori
Capsule di gelatina tipo 1 bicolori secondo farmacopea, disponibili in vari colori
Carbone attivo vegetale in polvere secondo farmacopea (ad uso avvelenamenti) in confezione da 100 g per uso orale
Clorexidina digluconato 20% soluzione secondo farmacopea
DDT (1.4-DiDithioThreitol) 99% confezioni da 1 g
Difenidramina secondo farmacopea polvere per uso orale

D-PBS (phosphate-buffered saline) priva di calcio e magnesio confezione da 1000 ml ca
Eccipiente B per capsule secondo farmacopea polvere per uso orale
Eosina rossa secondo farmacopea polvere
Eritromicina base secondo farmacopea polvere
Essenza liquida arancia per uso alimentare
Essenza liquido lampone per uso alimentare
Ferro cloruro-ico secondo farmacopea
Fluoresceina sodica macromolecolare per contattologia. Confezione da ca 100 fiammiferi
Glucosio anidro secondo farmacopea
Idebenone secondo farmacopea polvere per uso orale
Idrossi-propil-metil-cellulosa a media o alta viscosità
L-isoleucina secondo farmacopea polvere
L-valina secondo farmacopea polvere
Magnesio solfato anidro secondo farmacopea polvere
Melatonina secondo farmacopea polvere per uso orale
Merbromina secondo farmacopea polvere
Metile salicilato secondo farmacopea cristalli
Miscela alcoolica 99° a base di alcol etilico e alcol isopropilico, in confezioni massimo da 2,5 l
N-acetilcisteina secondo farmacopea polvere
Olio essenziale rosmarino
Ossido di propilene soluzione
Paraffina per istologia senza D.M.S.O.in pasticche, punto di fusione 58°- 60°C in confezione compresa tra 1 kg e 5 kg
Polimeri di acido acrilico ad alto peso molecolare reticolati con polialchenil-eteri di zuccheri o polialcoli (tipo acritamer) secondo farmacopea
Potassio bromuro secondo farmacopea polvere per uso orale
Potassio Sorbato secondo farmacopea polvere

a - AQ Fornitura_Prodotti chimici e mate

		da compilare a cura	
U.M.	Fabbisogno triennale stimato (Q)	Nome commerciale del prodotto	Codice prodotto offerto
g	1.500		
l	300		
g	3.000		
g	1.500		
g	300		
g	9.000		
bustina	6.000		
kg	108		
capsula	6.000		
capsula	450.000		
capsula	6.000		
confezione da 100 g	90		
ml	6.000		
g	30		
g	300		

ml	30.000		
kg	30		
g	9.000		
g	1.500		
ml	900		
ml	900		
ml	15.000		
fiammifero	90.000		
g	15.000		
g	3.000		
g	15.000		
g	3.000		
g	3.000		
g	9.000		
g	1.500		
g	900		
g	3.000		
l	10.000		
g	9.000		
ml	1.500		
ml	9.000		
kg	3.000		
g	6.000		
g	3.000		
g	3.000		

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE

PRIME OCCORENTI ALLA ASL ROMA 1

CIG. MADRE N. _____

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 cap 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott., nato/a _____, Prov. _____, il _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____ (Azienda o Stazione Appaltante),

E

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____,

C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante/procuratore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico.

PREMESSO CHE

a. L'Azienda ASL Roma 1, con Deliberazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura di gara per l'acquisizione del servizio/fornitura di _____ da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

b. Con con Deliberazione n. _____ del _____ è stata disposta

l'aggiudicazione nei confronti dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023;

c. L'Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di _____;

e. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (AQ). Convengono, altresì, che il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, il Patto di integrità, l'Informativa privacy e tutti gli atti di gara, unitamente all'offerta tecnica e all'offerta economica, anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, regolata:

- dal capitolato tecnico, dal Disciplinare e dai suoi allegati;

- dalle clausole del presente AQ, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;
- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti) e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

4. Le clausole del presente AQ sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 Oggetto e importo

1. L'AQ disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento della fornitura di prodotti chimici e materie prime necessarie alla Asl Roma 1.

2. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire le forniture, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, con applicazione dei prezzi offerti in gara per ogni prodotto di partecipazione, per l'importo complessivo pari ad €

_____.

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara.

4. L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 189, del Codice dei contratti. Sono altresì ammesse le varianti al contratto, secondo quanto previsto dall'art. 189 del suddetto Codice.

Articolo 3 Durata del contratto

1. La fornitura avrà durata 36 mesi decorrenti dalla data di apposizione dell'ultima firma sul presente AQ, fermo restando il limite massimo spendibile previsto nei documenti di gara..

2. Modifiche del contratto: ai sensi dell'art 120 del codice appalti, come da disciplinare al paragrafo 3.3 da interdersi qui trascritto, la stazione appaltante si riserva di apportare le modifiche di legge.

Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla esecuzione della fornitura, nonché ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della prestazione contrattuale a regola d'arte, e comunque, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

1.L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- c. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle ad esse connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti di gara;
- d. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi/forniture oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi

alla sicurezza e riservatezza;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Operatore Economico assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'ASL Roma 1 (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati alla attività cui sono preposti. L'Operatore Economico instruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASL Roma 1;

i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione

Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati

dall'Operatore Economico in sede di gara pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

3. L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo

1. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L'Operatore Economico, si impegna ad inviare all'ASL Roma 1 con cadenza trimestrale, un report contenente il valore delle fatture inviate all'Azienda e il dettaglio dei prodotti ordinati, nonché ogni altra informazione richiesta dall'Azienda Sanitaria

3. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dell'Operatore Economico richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8 Corrispettivi contrattuali e anticipazioni

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti alla fornitura, di cui all'offerta economica.

2. Il corrispettivo dovuto all'Operatore Economico sarà pagato secondo le modalità e i termini di cui al successivo art.9.

4. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

7. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

8. Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono,

pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

10. A partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi delle prestazioni sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati all'ISTAT. Se non disponibili, si applicano rispettivamente l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).

L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi. La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di

aggiudicazione nei limiti suddetti.

11. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile ed esclusivamente in formato elettronico. Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.11 del Codice dei contratti.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 2 luglio 2019 "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30.01.2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura.

Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività

previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.ì.

Articolo 11 Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a

facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento delle forniture, si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del capitolato tecnico o rilievi per negligenza, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione contrattuale. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza

rilevata, l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

a) In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini indicati nel capitolato o nell'offerta tecnica si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

b) In caso di prestazione resa non conformemente alle prescrizioni di capitolato o dell'offerta tecnica si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempimento;_____

3. La verifica di non conformità sull'esecuzione della fornitura, deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

5. I danni arrecati dall'Operatore Economico alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

6. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della

garanzia.

Articolo 13 Cauzione definitiva e polizze assicurative

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice dei contratti, ha costituito a favore dell'ASL Roma 1 cauzione definitiva, costituente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, conservata agli atti. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma 1.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

5. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 14 Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 Danni, responsabilità civile

1. L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

4. L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, la stazione appaltante può risolvere l'AQ senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolve il contratto, altresì, qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale

da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 , le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale delle forniture, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

6. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

10. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla

risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione .

Articolo 17 Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto tramite pec con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento della fornitura.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Codice dei contratti a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

7. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile dal sito <https://aslr1m1.ggap.it/SitoTrasparenza-web/codice-di->

[condotta-inteso-qual-codice-di-comportamento-195-288](#), pena la risoluzione del contratto.

Articolo 19 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma. L'ASL Roma 1 si impegna ad informare prontamente l'Operatore Economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi/forniture erogati.

Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per

l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21 Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d del Codice dei contratti. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere

notificate alle amministrazioni debentrici.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sull/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 22 Subappalto

1. L'Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, è pertanto, vietato, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, il subappalto.

Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. L'Operatore Economico riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2.L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.

3.Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Articolo 24 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse

1.In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli.

L'Operatore Economico dichiara, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare conflitto di interessi tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante.

Articolo 25 Foro competente

1.Fatto salvo il ricorso all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti è esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma 1 è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 26 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti e sostanziali del presente contratto, anche se non materialmente collazionati, ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara e i suoi allegati, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dell'Operatore Economico, i certificati di qualità aziendale, la Cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Per l'ASL ROMA 1

Per l'Operatore Economico

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma e 1342 del codice civile il sig.

_____ n.q. *ut supra* dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare

incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e

condizioni previsti negli articoli contenuti nel presente atto, ferma restando la

inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel

Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e

delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del

contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo

5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di

esecuzione della prestazione, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo,

Articolo 8 Corrispettivi contrattuali e anticipazioni, Articolo 9 Fatturazione e

pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva e polizze assicurative, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 21 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 24 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse, Articolo 25 Foro competente.

Per l'Operatore Economico
